ECONOMIA

La vittima di una truffa può riprendere dalla banca il denaro bonificato al truffatore?

di Simone Mascelloni

BLAST
GIU 16, 2025 · A PAGAMENTO

Condividi

È una scena ormai comune: squilla il telefono, rispondi, e dall'altra parte c'è u voce allarmata. "*Ciao mamma, ho avuto un incidente... mi servono dei soldi subito* Oppure: "*Buongiorno, sono della tua banca. C'è un problema di sicurezza sul tuo c devi trasferire i fondi per proteggerli*". A volte è un sedicente nipote, altre volte u falso impiegato bancario, un carabiniere, un avvocato. Insomma, una truffa b studiata, che fa leva sull'urgenza e sulla paura.

Molte persone, anche quelle che si reputano le più attente, ci cascano. **E qua accorgono di essere state ingannate, la prima reazione è andare in banca e chiedere di annullare il bonifico**. Ma non è così semplice.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Bologna, nella decisione n. 1617 del ha spiegato chiaramente come funziona la questione: **se sei stato tu a fare il bonifico, anche se raggirato, la banca non è tenuta a rimborsarti.**

Il caso specifico sottoposto al vaglio dell'ABF riguardava proprio una person purtroppo, era rimasta **vittima di una frode nella quale un truffatore, finger telefonicamente il figlio della vittima, era riuscito a ingannarla inducendol effettuare un bonifico bancario di una somma di denaro su un conto corren estero**, evidentemente controllato dai malfattori.

Una volta accortasi di essere stata raggirata, la vittima si era rivolta all'Arbitı
Bancario Finanziario proponendo un ricorso nei confronti del proprio istitut
bancario, al fine di ottenere la restituzione della somma trasferita. A sostegn
della propria richiesta, la ricorrente invocava l'applicazione dell'articolo 11 D
11/2010, norma che disciplina le operazioni di pagamento non autorizzate e i
relativi diritti dei clienti.

Secondo quanto previsto da tale disposizione, infatti, **quando viene effettuat
un'operazione di pagamento che non risulta autorizzata dal pagatore,
quest'ultimo ha diritto a ottenere, senza ritardo ingiustificato, il rimborso
integrale dell'importo addebitato**. Il termine stabilito dalla legge è quello de
fine della giornata operativa successiva a quella in cui il prestatore dei serviz
pagamento ha preso conoscenza dell'esecuzione dell'operazione irregolare.

Il rimborso, tuttavia, può essere legittimamente sospeso qualora il prestatore
servizi nutra un fondato sospetto che l'operazione sia collegata a un
comportamento fraudolento riconducibile allo stesso cliente. In tal caso, è
necessario che venga data tempestiva comunicazione dell'accaduto all'Autori
Vigilanza competente. È comunque fatto salvo, per l'intermediario, il diritto
dimostrare anche in un secondo momento che l'operazione era stata in realtà
regolarmente autorizzata, nel qual caso può procedere a riaddebitare al clien
l'importo corrispondente.

Tuttavia, come è stato correttamente evidenziato nella decisione in oggetto,
tutela prevista dall'articolo 11 è circoscritta esclusivamente alle ipotesi di
operazioni che si configurano come "non autorizzate". **Per "operazione non
autorizzata" si intende, infatti, quella eseguita in assenza del consenso da p
del pagatore, consenso che deve essere manifestato secondo le modalità e l
procedure stabilite nel contratto quadro che disciplina i servizi di pagamer**

Alla luce di questa interpretazione, l'ABF ha concluso che, nel caso di specie
normativa invocata non possa trovare applicazione. Questo perché, **sebbene**

cliente fosse stato vittima di una manipolazione fraudolenta, egli aveva comunque materialmente espresso il proprio consenso all'operazione di bonifico, eseguendola direttamente e volontariamente.

Se si accedesse a una diversa interpretazione - prosegue l'organo arbitrale - s arriverebbe a una conseguenza paradossale: le banche sarebbero tenute a rimborsare le somme in tutte le circostanze in cui si configuri un qualsivogli vizio del consenso dell'utente che ha disposto il pagamento, includendo non casi di dolo - come quello verificatosi nella presente truffa - ma anche quelli errore o di costrizione mediante violenza, riversando così sull'intermediario bancario la responsabilità per ogni difetto della volontà manifestata dal clien pur non avendo l'ente alcuna colpa.

Diverso sarebbe stato se, per esempio, **un hacker fosse entrato nel conto *onl* della vittima, senza che questa se ne accorga**, e fa un bonifico: in questo cas banca sarebbe tenuta a rimborsare il proprio cliente, salvo che provi che è st costui a permettere l'accesso del truffatore (come nel caso in cui vengano condivise le credenziali).

Inoltre, l'ABF ha posto l'accento su un ulteriore aspetto: la truffa in question appariva, nella sua dinamica, piuttosto elementare e facilmente riconoscibile come tentativo di raggiro. Di conseguenza, la negligenza del cliente non pote essere in alcun modo giustificata né attenuata, nemmeno in parte.

Occhio alle truffe, quindi: la banca non sempre potrà intervenire a sistemare cose.

Precedente Avan

© 2025 Maggioli · Privacy · Condizioni · Notifica di raccolta
Substack è la casa della grande cultura